

Regolamento spese rappresentanza e principi giurisprudenziali in materia: il warning della Corte dei conti

Scritto da Interdata Cuzzola | 21/03/2024

Il regolamento delle spese di rappresentanza deve conformarsi ai principi giurisprudenziali in materia: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Lombardia, nella delib. n. 64/2024/VSG, depositata lo scorso 11 marzo, raccomandando all'ente locale di valutare in autotutela la legittimità del proprio regolamento e di procedere alla relativa revisione.

Nel mirino dei giudici, in particolare, sono finite le seguenti previsioni, inserite in un articolo del regolamento, rubricato "Specificazione delle spese di rappresentanza":

- *"b) offerta di generi di conforto (caffé, aperitivi, bibite, ecc.) e colazioni di lavoro, giustificate con motivazioni di interesse pubblico a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 3, a persone o Autorità di cui alla precedente lettera a)";*

- *"c) colazioni di lavoro (consumazioni) durante riunioni, prolungate oltre le 6 (sei) ore degli organi dell'Ente con ospiti che rivestono le qualifiche dei precedenti punti. Ad essi sono equiparati gli accompagnatori che abbiano almeno la qualifica di funzionari direttivi e gli autisti di rappresentanza".*

Come evidenziato dalla Corte, le erogazioni di spesa, sostenute per ristorazione, per consumazioni al bar e per pasti propri e di terzi, anche soggettivamente qualificati come esponenti di altri enti o istituzioni, non rientrano in alcun modo nelle spese rimborsabili a titolo di "rappresentanza" a meno che non sia connessa o inerente ad un incontro istituzionale, debitamente documentato, avente risonanza e importanza pubblica, tale per cui la spesa stessa è idonea ad accrescere il prestigio dell'ente e non si traduce in un mero ed esclusivo beneficio per gli intervenuti (cfr. sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 98/2014/IADC).

Parimenti, è stata ritenuta non legittima la previsione secondo cui rientravano nelle spese in commento gli *"atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, ecc.) in occasione di decesso o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti degli organi comunali o di dipendenti dell'Ente e loro parenti, ex Amministratori ed ex dipendenti"*. Ed infatti, secondo consolidato orientamento, le spese menzionate sopra *"non possano essere legittimamente considerate di rappresentanza, nei casi in cui siano effettuate in favore di dipendenti, ex dipendenti o ex amministratori dell'Ente locale, o delle loro famiglie in quanto questa ultima circostanza impedirebbe di considerarle come finalizzate a promuovere l'immagine dell'Ente"* (sez. reg. di contr. Marche, delib. n. 40/2015/VSG). A ciò si aggiunga che, ove sostenute, le predette spese determinano altresì un danno all'erario, poiché i destinatari delle stesse non sono esterni all'ente (sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 59/2015/PAR).